



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 790 DEL 12/11/2015

GESTIONE DELLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA PER RIFIUTI (CDR) DI VIA EMILIA ROMAGNA, 236 A CATTOLICA – PROROGA TECNICA DEL COMODATO PER L'USO DELL'AREA COMUNALE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N. 19.001 DEL 23.12.1999

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione n.73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di programmazione DUP;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Vista la L.R. 23 del 23.12.2011;

Premesso che:

- il Comune di Cattolica con Convenzione Rep. n. 19.001 del 23.12.1999, in atti, affidava ad "AMIA" S.p.A. di Coriano (RN), la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (r.s.u.) da attivarsi sul territorio comunale mediante la progettazione, la costruzione, l'organizzazione e la gestione di una stazione ecologica attrezzata denominata "Centro Ambiente" aperta al pubblico, su area comunale posta in Via Emilia Romagna n. 236, censita al Catasto Terreni al foglio 2, mappale n. 389;
- che il suddetto terreno veniva concesso, limitatamente all'area strettamente necessaria alla realizzazione del suddetto "Centro Ambiente", a titolo di comodato gratuito ex artt. 1803 e segg. del C. C. per una durata di anni 10 con scadenza al 30.04.2009;
- che alla suddetta scadenza la società comodataria avrebbe riconsegnato, al Comune comodante il terreno in questione libero da cose e persone, tranne quelle opere che per loro natura siano inamovibili (strade, parcheggi, ecc.) mentre tutti gli impianti e/o opere eseguite dalla allora "AMIA" ancorché infissi/e al suolo saranno di esclusiva proprietà della medesima;
- che, con atto dell' allora Assemblea dell' ATO n. 17 del 17.12.2001, l'Agenzia ha deliberato la salvaguardia del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art. 6 – L.R. n. 25/99 alla "AMIA" S.p.A., approvando con ulteriore atto dell'Assemblea n. 27 del 14.03.2002 la convenzione per la prima attivazione del suddetto servizio;
- che, con atto dell'Assemblea n. 45/2002 ad "AMIA" S.p.A. è subentrata "HERA" S.p.A. di Bologna, divenendo il gestore unico di tutto l'ambito riminese per il servizio gestione rifiuti urbani e assimilati;
- che, con Convenzione del 14.03.2005, stipulata tra "ATO n. 9" ed "HERA" S.p.A. sono stati regolati i rapporti tra le due parti in merito al predetto servizio di gestione rifiuti superando, di fatto, tutte le precedenti convenzioni in essere, disposte dai singoli Comuni in materia di igiene urbana o parti di essa;
- che la durata di detta Convenzione fu fissata in anni 10 a far data dal 14.03.2002 quindi con scadenza al 14.03.2012;

Vista e richiamata la Determina Dirigenziale n.275 del 24/04/2009, in atti, con la quale, in riferimento alla scadenza della sopracitata Convenzione, veniva concessa una proroga tecnica fino alla suindicata data del 14 marzo;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 27.09.2010 "*Misure per la gestione della fase transitoria conseguente all'individuazione delle funzioni fondamentali di cui all' art. 14, comma 27, della L. n. 122/2010 in relazione ai servizi Pubblici ambientali*" ha soppresso le Autorità d'ambito, a partire dal 01.01.2011;

- con Legge Regionale n.23/2011 recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*" ha ricondotto l'ambito territoriale ad un'agenzia unica (ATERSIR) al posto delle preesistenti 9 (nove) Autorità di Bacino (ATO) e ha disciplinato nuovamente le forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con il Consiglio d'ambito e i Consigli locali;
- dopo la scadenza della Convenzione del 14 marzo 2012, nelle more della individuazione del nuovo gestore del servizio di igiene urbana attraverso procedura di gara, i soggetti gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio pubblico e gli interventi anche relativi a reti e impianti, sino all'attivazione della nuova gestione, come previsto dalla sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 27.09.2010;

Ritenuto che, fra tutti i servizi, anche la gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani esercitata nell'ambito del "Centro di raccolta" (C.d.R.) di Via Emilia Romagna, è stata mantenuta attiva trattandosi di un servizio pubblico essenziale da perseguire nell'economicità della gestione in conformità alla normativa vigente, nonché a salvaguardia dell'interesse dell'utenza tutta;

Viste:

- le note pervenute da Hera S.p.A Direzione Servizi Ambientali in data 05.02.2015 prot. 14885 e 28.08.2015 prot. 99210, in atti, con le quali si chiede di formalizzare la proroga, fino al termine dell'attuale gestione, del comodato delle dotazioni funzionali al Servizio Rifiuti, con particolare riferimento all'uso dell'area comunale di cui trattasi già adibita a "Centro Ambiente" e poter realizzare anche alcuni lavori minimi di adeguamento normativo del CdR stesso, in previsione di un suo futuro spostamento in area più idonea;
- la nota del Comune di Cattolica del 30.09.2015 Prot. 34266/2015, pure in atti, con la quale si ribadisce l'intenzione di rinnovare la proroga del comodato d'uso gratuito dell'area in questione e di individuare una nuova area fra quelle cedute nell'ambito del Piano Particolareggiato "APS.I" di Via Mercadante, al fine di dare al CdR una sede più idonea e funzionale;
- la nota di risposta di Hera S.p.A Divisione Servizi Ambientali in data 16.10.2015 prot. 118943, in atti, con la quale si ribadisce la necessità del rinnovo del comodato d'uso dell'area, al fine sia del mantenimento attivo del pubblico servizio, sia per realizzare opere minime di adeguamento dell'impianto idraulico ed elettrico, necessarie al mantenimento del CdR in tale area, in attesa del paventato spostamento in altro sito;

Visto che l'onere delle opere previste sarà a carico del Gestore e le spese saranno inserite nel piano di ammortamento decennale del PEF dei Servizi suddetti;

Ritenuto quindi di:

- concedere la proroga del comodato d'uso gratuito dell'area comunale di Via Emilia Romagna n. 236, precisando che la scadenza del comodato in questione, viene determinata, fino alla data del nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana, qualora il gestore aggiudicatario sia diverso dall'attuale gestore (cioè da Hera S.p.A.), ovvero fino alla data del trasferimento del Centro di Raccolta (CdR) in una nuova area più idonea e funzionale, da individuarsi, in accordo con il gestore, individuate eventualmente fra quelle cedute nell'ambito del Piano Particolareggiato "APS.I" di Via Mercadante;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di concedere, per i motivi esposti in premessa, alla società Hera S.p.A., Direzione Servizi Ambientali Via Romea Nord n. 180/182 - 48122 Ravenna, la proroga del comodato gratuito dell'area comunale sita in Via Emilia Romagna n. 236, censita al Catasto Terreni al foglio 2, mappale n. 389, per la gestione della stazione ecologica attrezzata r.s.u. (Centro di Raccolta – C.d.R.) ivi realizzata;
3. di dare atto che tale proroga viene concessa a sanatoria, ora per allora, a far data dalla scadenza del 14/03/2012 precedentemente concordato, fino al termine dell'affidamento dei servizi di igiene urbana, qualora il gestore aggiudicatario sia diverso dall'attuale gestore (cioè da Hera S.p.A.), ovvero fino alla data del trasferimento del Centro di Raccolta (CdR) in una nuova area più idonea e funzionale, da individuarsi, in accordo con il gestore, individuate eventualmente fra quelle cedute nell'ambito del Piano Particolareggiato "APS.I" di Via Mercadante;
4. di dare atto che è obbligo per la comodataria di procedere, alla suddetta scadenza, alla riconsegna dell'area ricevuta in uso e disponibilità, libera da persone e cose, rimuovendo a proprie spese tutti gli impianti e/o opere realizzate, tranne quelli/e che per loro natura siano inamovibili (strade, parcheggi, ecc.). Ai sensi di quanto stabilito all'art. 35 della Convenzione d'ambito, al Gestore uscente sarà devoluto, a titolo di indennizzo, il valore industriale residuo delle opere finanziate e non completamente ammortizzate. Atersir dovrà prevedere l'obbligo per il Gestore subentrante a provvedere al suddetto pagamento.;
5. di individuare nella persona del dr. Mario Sala, P.O. del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
6. di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;
7. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ambiente.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE
URBANA, BALNEAZIONE, PROTEZIONE
CIVILE

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità

contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 12/11/2015

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)